



CITTA' di GALATONE

Prov. di Lecce

DELIBERA DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 26 DEL 12/08/2022

OGGETTO: PRESA D'ATTO DELLA DELIBERAZIONE N. 88/2022 DELLA SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO DELLA CORTE DEI CONTI PER LA PUGLIA.

L'anno 2022 il giorno 12 del mese di agosto alle ore 11:00 con il rispetto delle prescritte formalità, si è riunito in seduta pubblica di 1^a convocazione il Consiglio Comunale.

All'appello nominale risultano:

Consiglieri	Presenti	Assenti.
FILONI Flavio	Sì	
VINCI Alessandro	Sì	
CAPUTO Claudia	Sì	
STELLA Paolo	Sì	
DE GIORGI Endrio	Sì	
LIQUORI Salvatore	Sì	
VAINIGLIA Mariachiara	Sì	
CARDINALE Giuseppe	Sì	
CAMPEGGIO Carlo	Sì	

Consiglieri	Presenti.	Assenti.
FILONI Donato	Sì	
PINCA Maurizio	Sì	
CAMPA Annamaria	Sì	
NISI Alessandro	Sì	
ANGELELLI Rita	Sì	
PAPA Sandra	Sì	
FRANCONE Endrio	Sì	
MUCI Egidio	Sì	

Presenti n. 17 Assenti n. 0

Presiede il **Avv. Maurizio PINCA - Presidente del Consiglio**

Partecipa il **Vice Segretario Generale Dott. Antonio Chiga**

Il **Presidente del Consiglio, riconosciuto legale il numero degli intervenuti, dichiara aperta la seduta**

Scrutatori:

ESAMINATA la proposta di deliberazione relativa all'oggetto, sulla quale sono stati espressi, ex art. 49 del D.L.vo 18 agosto 2000, n. 267 "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali" i relativi pareri e per la quale si registra quanto appresso:

ORIGINALE

Consiglio Comunale del 12/08/2022

Oggetto: PRESA D'ATTO DELLA DELIBERAZIONE N. 88/2022 DELLA SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO DELLA CORTE DEI CONTI PER LA PUGLIA.

La seduta inizia alle ore 11:20

Presenti n. 17

Assenti n. /

Inno Nazionale

Il Presidente chiede la modifica dell'OdG, ai sensi dell'art. 55 del Regolamento del Consiglio, e propone la trattazione secondo il seguente ordine:

- 1) ex punto 5 - Presa d'atto pronuncia 88/2022 Corte dei Conti;
- 2) ex punto 6 - Presa d'atto pronuncia 117/2022 Corte dei Conti;
- 3) ex punto 1 - Costituzione dei gruppi consiliari e designazione dei rispettivi capigruppo;
- 4) ex punto 7 - Riconoscimento del Debito Fuori Bilancio, ex art. 194 lett. a) D.Lgs 267/2000, derivante dalle somme portate dalla Sentenza 1021/2022 pronunciata dal Giudice di Pace di Lecce, notificata il 24.02.2022, relativa al Giudizio Civile R.G. n. 12495/2021 Mediasoft S.R.L. c/Comune di Galatone;
- 5) ex punto 8 - Riconoscimento del Debito Fuori Bilancio, ex art. 194 lett. a) D.Lgs 267/2000, derivante dalle somme portate dalla Sentenza 2934/2021 pronunciata dal Giudice di Pace di Lecce, notificata il 16.02.2022, relativa al Giudizio Civile R.G. n. 1597/21 S.C. c/ Comune di Galatone;
- 6) ex punto 2 - Assestamento generale di bilancio e salvaguardia degli equilibri per l'esercizio 2022, ai sensi degli artt. 175, comma 8 e 193 del D. Lgs. n. 267/2000;
- 7) ex punto 3 - Approvazione convenzione (GREEN COMMUNITY IONICO – ADRIATICA), ex articolo 30 del d.lgs 18 agosto 2000, n. 267, tra i comuni di Nardò (capofila), Alliste, Avetrana, Galatone, Gallipoli, Manduria, Porto Cesareo, Racale, Taviano e Ugento, per la presentazione di proposte di intervento per la realizzazione di piani di sviluppo di green communities da finanziare nell'ambito del PNRR, missione 2 (rivoluzione verde e transizione ecologica), componente 1 (economia circolare e agricoltura sostenibile - M2C1), investimento 3.2 (GREEN COMMUNITIES, finanziato dall'unione europea – Next Generation EU);
- 8) ex punto 4 - Patto dei sindaci per il clima e l'energia – adesione.

SONO TUTTI FAVOREVOLI

Punto 1 (ex punto 5)

Relaziona il Sindaco. Nessun intervento.

IL CONSIGLIO COMUNALE

prende atto

La registrazione della seduta, la cui trascrizione è effettuata da ditta esterna appositamente incaricata, con esclusione degli interventi fuori microfono e sincroni, viene unita al solo originale depositato in Segreteria.



CITTA' di GALATONE

Prov. di Lecce

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE CONSIGLIO COMUNALE N. 20 del 07/06/2022		
SETTORE PROPONENTE 2° Settore - Servizi finanziari e Risorse Umane	SERVIZIO	Istruttore Dott.ssa Serena Nocco
OGGETTO	PRESA D' ATTO DELLA DELIBERAZIONE N. 88/2022 DELLA SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO DELLA CORTE DEI CONTI PER LA PUGLIA.	
<p>Si attesta che l'istruttoria è stata effettuata nel rispetto delle Leggi, dello Statuto, dei Regolamenti e che i relativi documenti sono conservati C/o l'Ufficio proponente. Si attesta, inoltre, che la compilazione della proposta è conforme alle risultanze dell'istruttoria.</p> <p style="text-align: right;">Istruttore Dott.ssa Serena Nocco</p> <hr/>		
Ai sensi dell'art. 49 del T.U. 18.08.2000, n.267 sulla proposta deliberazione i sottoscritti esprimono i pareri che seguono:		
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO INTERESSATO	Per quanto concerne la regolarità tecnica esprime parere: Favorevole per i seguenti motivi <hr/> <hr/> ♣ Propone di dichiararla immediatamente eseguibile: Data 09/08/2022 IL DIRIGENTE DEL SETTORE NOCCO Dott.ssa Serena	
IL RESPONSABILE DI RAGIONERIA	Per quanto concerne la regolarità tecnica esprime parere: Favorevole per i seguenti motivi <hr/> <hr/> Data 09/08/2022 Il Responsabile del Settore Finanziario Dott.ssa Serena Nocco	

TESTO DELLA PROPOSTA

OGGETTO	PRESA D'ATTO DELLA DELIBERAZIONE N. 88/2022 DELLA SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO DELLA CORTE DEI CONTI PER LA PUGLIA.
---------	---

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che con note prot. Cdc nn. 3311, 262 e 5285, rispettivamente in data 12.07.2019, 22.01.2020 e 14.12.2020 (indirizzate al Sindaco dell'ente e, per conoscenza, all'Organo di revisione) è stata avviata attività istruttoria finalizzata ad ottenere chiarimenti su alcuni aspetti della gestione finanziaria relativa agli esercizi 2016, 2017, 2018;

Tenuto conto:

- che oggetto del presente punto all'ordine del giorno è la presa d'atto della delibera n. 88/2022/PRSP adottata dalla Sezione Regionale di Controllo per la Puglia nella Camera di Consiglio del 31.05.2022, depositata in data 01.06.2022, acquisita con nota prot. n. 15897/2022 del 06/06/2022. Detta pronuncia, emessa ai sensi dell'articolo 148 bis del T.U. 267/00, attiene all'esame dei rendiconti relativi agli anni 2016-2017-2018 ed è stata rimessa all'attenzione della Presidenza con nota protocollo n. 22102 dell'08.08.2022 ed inviata in data 09.08.2022 a tutti i consiglieri comunali a mezzo mail;
- che detta pronuncia è stata resa nell'esercizio del c.d. "controllo collaborativo" attribuito alle Sezione Regionali di Controllo della Corte dei Conti, al fine di assicurare il rispetto dei vincoli di finanza pubblica ed il mantenimento degli equilibri di bilancio, favorendo percorsi di autocorrezione da parte degli enti. Una lettura del quadro normativo di riferimento consente di cogliere diversi livelli di intervento da parte della Corte. Un primo livello è quello di irregolarità che possono costituire un potenziale pericolo e per le quali vi è una mera segnalazione affinché l'ente corregga i propri comportamenti. Un secondo livello è quello di irregolarità gravi che costituiscano pericolo reale ed attuale, in riferimento al quale la Corte richiede specifiche azioni da porre in essere, sulla cui attuazione l'ente deve dare conto. Vi sono infine comportamenti persistenti di violazione di regole contabili che determinino squilibri di bilancio tali da richiedere l'attivazione di procedure specifiche per il risanamento degli enti;

Dato atto che il caso che riguarda il Comune di Galatone è assimilabile alla prima delle ipotesi, tant'è che vi è richiesta di comunicazione al Consiglio Comunale, ma non già indicazione di misure specifiche da attuare;

Premesso che la Corte dei conti, sezione regionale Puglia, con la deliberazione n. 88/2022/PRSP, accertava le seguenti criticità:

1) Tardiva approvazione rendiconti 2016, 2017 e 2018. La corte rileva:

“Con note istruttorie prot. Cdc nn. 3311 del 12.07.2019 e 5285 del 14.12.2020, è stato richiesto all'ente di relazionare in merito alle cause della tardiva approvazione dei rendiconti di gestione 2016, 2017 e 2018 (avvenuta rispettivamente in data 26.05.2017, 20.06.2018 e 06.05.2019), rispetto alla scadenza di legge (30 aprile dell'anno successivo), ...omissis... Il Collegio richiama l'Amministrazione comunale a una più rigorosa osservanza dei termini relativi all'approvazione del rendiconto, rammentando le conseguenze che ne discendono dalla violazione di tale adempimento correlate al divieto di assunzione del personale.”

2) Risultato di amministrazione. La corte rileva:

“In relazione alla conformità del risultato di amministrazione e delle sue componenti ai principi contabili, in sede istruttoria sono stati evidenziati alcuni profili meritevoli di approfondimento. ...OMISSIS...”

Dall'elaborazione dei dati trasmessi alla Banca Dati delle Pubbliche Amministrazioni (BDAP) è stato possibile procedere alla ricostruzione del risultato di amministrazione e, in particolare, della parte disponibile, alla cui

determinazione concorrono gli accantonamenti e gli importi vincolati, la cui corretta quantificazione risulta essenziale per accertare l'effettiva situazione di avanzo o disavanzo. (...) Nel triennio 2016-2018 l'ente ha proceduto correttamente al recupero delle quote di disavanzo da riaccertamento straordinario dei residui 2015, come da delibera consiliare n. 22/2017, che prevede quale quota annua di disavanzo da ripianare a carico dei bilanci, fino al 2044, la somma di € 71.326,17. Inoltre, l'ente ha ripianato anticipatamente e integralmente il disavanzo ordinario, emerso nel rendiconto 2017, come da deliberazione consiliare n. 27/2018 di approvazione del piano triennale di rientro con il rendiconto 2018, mediante quote annuali costanti pari a euro 133.183,02, riducendo altresì il disavanzo tecnico.(...)Dalla tabella sopra riportata si registra un trend prevalentemente decrescente dal 2016 al 2019 del disavanzo di amministrazione (totale parte disponibile) e più specificatamente: € -1.937.600,29 (2016), € -2.265.823,18 (2017), € -1.713.180,34 (2018) e € -1.150.716,52 (2019). (...)Con particolare riguardo all'esercizio 2019 va, altresì, segnalato il recupero di una quota superiore rispetto a quella prevista dal piano di rientro pluriennale, tanto che nel 2020 il risultato di amministrazione risulta pari a € -918.236,26, in netto miglioramento rispetto al precedente triennio 2016-2018. (...) La Sezione preso atto del recupero del disavanzo appena illustrato, raccomanda di proseguire nel percorso virtuoso intrapreso.”

3) Fondo Pluriennale Vincolato. La corte rileva:

“Con richiesta istruttoria prot. Cdc n. 5285/20 la Sezione ha chiesto all'Amministrazione di trasmettere l'elenco degli impegni di parte corrente per i quali si è proceduto al 31.12.2018 alla reimputazione agli esercizi successivi, con attivazione del fondo pluriennale vincolato di parte corrente per € 641.088,81 e di parte capitale per € 377.494,66. A tal proposito, è stato chiesto di indicare la motivazione di ciascuna reimputazione e la relativa fonte di finanziamento (specificando la tipologia di entrata e se la stessa fosse stata incassata o ancora presente tra i residui attivi conservati in bilancio). L'ente è stato, altresì, invitato a chiarire se la reimputazione, limitatamente alle spese di parte capitale, è avvenuta sulla base di un cronoprogramma dei pagamenti dell'investimento a cui l'impegno di spesa fa riferimento.

In riscontro, l'ente ha inviato l'elenco degli impegni richiesto in allegato alla memoria prot. Cdc n. 458/2021, successivamente integrata dalla nota prot. Cdc n. 1458/2022, da cui emerge che per le spese correnti trattasi prevalentemente di incarichi legali per cui non vi è un accertamento corrispondente in entrata, essendo finanziati da fondi di bilancio (entrate libere incassate), mentre per le spese di parte capitale, alcune risultano finanziate da oneri di urbanizzazione già incassati, altre risultano in attesa di erogazione da parte della regione a seguito di rendicontazione e, pertanto, per ciascun impegno reimputato sono presenti i rispettivi residui. Tuttavia, l'ente ha specificato che «non è stato possibile reperire il cronoprogramma relativo all'annualità 2018 [...] probabilmente nell'esercizio 2018 il cronoprogramma non è stato adottato in quanto non era previsto alcun lavoro pubblico in quell'anno», diversamente dagli esercizi successivi per i quali ha inviato i relativi cronoprogrammi. (...) Anche per le spese di investimento che non richiedono la definizione di un cronoprogramma, l'imputazione agli esercizi della spesa riguardante la realizzazione dell'investimento è effettuata nel rispetto del principio generale della competenza finanziaria potenziata, ossia in considerazione dell'esigibilità della spesa [...]. E in ogni caso auspicabile che l'ente richieda sempre un cronoprogramma della spesa di investimento da realizzare». Nel caso di specie, con riferimento alle spese in conto capitale, si riscontra, limitatamente all'esercizio 2018, una carenza di programmazione e una conseguente irregolarità contabile nell'applicazione del principio di competenza finanziaria potenziata, in quanto l'esigibilità dei residui passivi non risulta essere stata determinata correttamente. Pertanto, si raccomanda al comune di Galatone (LE) di provvedere periodicamente alla ricognizione degli impegni di parte capitale, con contestuale formalizzazione per ognuno di essi del relativo cronoprogramma dei pagamenti.”;

4) Fondo crediti di dubbia esigibilità. La corte rileva:

“Con richiesta istruttoria prot. Cdc nn. 3311/2019 e 262/2020 la Sezione, rilevata in sede di risultato di amministrazione 2016-2017-2018 la presenza di un accantonamento al fondo in questione rispettivamente pari a € 4.310.202,86, € 4.450.500,00 e € 4.294.084,75 rispetto a all'ammontare dei residui attivi conservati in bilancio a fine esercizio (rispettivamente pari a € 10.059.861,07, € 9.879.666,62 e € 9.361.214,64) ha invitato l'ente a

fornire, tra l'altro, l'analitico prospetto di quantificazione del fondo, nell'ambito del rendiconto al 31.12.2016, al 31.12.2017 e al 31.12.2018, nell'ambito del bilancio di previsione 2016, 2017 e 2018, ponendo in particolare risalto i parametri ed i valori alla base del conteggio del fondo stesso. (...) Pertanto, tenuto conto dell'andamento dei residui attivi relativi al triennio 2016-2018 (così come per il 2019), in linea con il trend relativo agli importi accantonati nello stesso periodo, il fondo in parola per gli esercizi esaminati sembrerebbe congruo.”

5) Anticipazioni di liquidità – F.C.D.E./F.A.L. La corte rileva:

“Con apposito prospetto in formato Excel, allegato alla memoria di risposta, l'ente ha rappresentato la situazione delle anticipazioni di liquidità accertate ed incassate al 31.12.2019 e della relativa restituzione, dichiarando di non aver applicato la normativa dichiarata incostituzionale fino al rendiconto 2019.”

6) Capacità di riscossione - Entrate IMU e TASI. La corte rileva:

“In sede istruttoria è stato rilevato un lieve peggioramento della riscossione complessiva nel triennio (dal 58,36% nel 2016 è passata al 57,32% nel 2018), con il dato relativo al 2018 (57,32%) di poco inferiore alla media regionale (57,73%), pur se superiore all'indice di deficitarietà strutturale fissato al 47% (d.m. 28.12.2018). (...) L'ente ha risposto dichiarando di aver posto in essere «l'istituzione dell'ufficio riscossioni coattive, interventi di natura edile necessari» e atto G.M. 211/17 “Riscossione coattiva a mezzo ingiunzione fiscale. Atto di indirizzo” - quanto necessario per dare una soluzione alternativa alla riscossione coattiva a mezzo ruolo del concessionario (ex Equitalia oggi AeR) al fine di accelerare e monitorare l'attività di riscossione/recupero delle entrate tributarie non versate spontaneamente dai contribuenti in fase di richiesta ordinaria a seguito di emissione ruoli ordinari TARSU/TARI emessi per anno di competenza o autoliquidazione IMU per anno dovuto [...] Soluzione che [...] è stata individuata nell'affidare la complementare attività di affianco/supporto agli uffici comunali per l'emissione ingiunzioni fiscali alla società Tributi service srl con sede in Roma», conseguendo, negli esercizi 2019 e 2020 «significativi risultati di economicità ed incisività avendo notificato quasi interamente il ruolo ordinario TARI ai residenti in questo comune. L'attività di accertamento nel 2019 ha comportato l'emissione di n° 1.954 accertamenti per omessa dichiarazione e mancato versamento per un totale di carico pari ad €. 1.866.957 che al netto di sgravi ha prodotto un introito di € 470.794,45 e l'attivazione della procedura di riscossione a mezzo ingiunzione fiscale per un importo pari ad €. 1.131.950,00; Nel corso del biennio 2019/2020 l'attività di riscossione coattiva posta in essere a mezzo del concessionario ha prodotto l'emissione di 5.983 atti che vanno dall'ingiunzione al pignoramento presso terzi per un totale di € 4.075.584 per un incasso al 31/12/2020 di € 579.973,00» e consentendo di «stabilizzare le entrate in corso di esercizio, eliminando le pregresse necessità di anticipazione. Ma soprattutto l'intrapresa modifica del sistema di riscossione consente un monitoraggio costante dell'andamento dei conti». Nella medesima sede istruttoria sono state superate le incongruenze rilevate tra i dati di consuntivo 2018 (punto 2.2 della sez. I.III del questionario 2018) e gli importi totali di residui conservati al 31.12.2018, per i tributi IMU/TASI, TARSU/TIA/TARI/TARES, discordanti con i dati inseriti nella medesima tabella per «mero errore materiale di compilazione del questionario da parte del Collegio dei Revisori dei Conti» e sono stati forniti gli aggiornamenti richiesti circa le riscossioni IMU e TASI (cfr. note prot. Cdc nn. 502/2020 e 458/2021).”

7) Fondo cassa. La corte rileva:

“In merito al fondo cassa, l'ente ha dichiarato (cfr. nota di risposta prot. 2901/2020, punto 2, pag. 9), a differenza di quanto avvenuto negli anni passati (v. tabella 5 a pag. 28 del questionario 2017), di non aver fatto ricorso ad anticipazioni di tesoreria nel 2018, compilando l'apposita tabella inviata in sede istruttoria e precisando, altresì, che non ha fruito nemmeno per gli esercizi 2019 e 2020, come da attestazione del tesoriere inviata a seguito di ulteriori approfondimenti istruttori (prot. Cdc n. 1381/2022). (...) Con riguardo alle segnalate criticità, limitatamente agli anni 2016 e 2017, il Collegio invita, pertanto, l'ente a adottare gli opportuni rimedi al fine di ripristinare regolari flussi di cassa che consentano di far fronte agli obblighi di pagamento con tempestività e nel rispetto delle norme vigenti.”

8) Fondo contenzioso. La corte rileva:

“Dall’esame istruttorio del triennio è emerso che l’ente ha effettuato un’attenta analisi del fondo in parola, con una valutazione del rischio soccombenza, attraverso una completa ed attenta ricognizione da parte dell’ufficio legale del medesimo ente, soltanto a partire dall’esercizio 2019. (...) il Collegio ritiene opportuno richiamare il comune di Galatone (LE) alla costante e congrua alimentazione del fondo per il contenzioso, destinato a fronteggiare l’insorgenza di eventuali sopravvenienze passive, al fine di tutelare gli equilibri di bilancio.”

9) Tempi di pagamento dei debiti commerciali. La corte rileva:

“Con nota istruttorio prot. Cdc n. 5285/2020 la Sezione ha evidenziato una situazione critica in ordine ai tempi di pagamento dei debiti commerciali gravanti sull’Ente al 31.12.2018, (...)Dai dati sopra indicati, supportati dalle motivazioni addotte dall’Ente, si desume un lievissimo miglioramento della capacità di far fronte tempestivamente all’adempimento delle proprie obbligazioni passive di natura commerciale nel passaggio dal 2018 al 2019 che da 57 giorni passa a 47 giorni, confermando, in ogni caso, il rilevato ritardo. La Sezione osserva che il rispetto delle tempistiche previste dalla legge per il pagamento delle obbligazioni assunte rappresenta una componente essenziale ai fini di una sana e prudente gestione del bilancio. È proprio in tale prospettiva - funzionale al mantenimento degli equilibri programmati - che deve inquadrarsi la disciplina di cui all’art. 183, comma 8 del T.U.E.L., in base alla quale i funzionari responsabili devono adottare provvedimenti che comportino impegni di spesa solo previa verifica della compatibilità del programma dei pagamenti con gli stanziamenti di cassa e, più in generale, con le regole di finanza pubblica, pena il configurarsi di responsabilità disciplinare ed amministrativa. (...)”

10) Mutui. La corte rileva:

“Con istruttorio avviata con note prot. Cdc nn. 262/2020 e 5285/2020 la Sezione ha chiesto all’Ente di inviare una serie di dati, appositamente elencati, relativi ai mutui (...) In proposito, si prende atto della positiva iniziativa dell’Amministrazione comunale volta a pervenire ad una devoluzione dei mutui. D’altro canto – considerato anche quanto riferito dall’Ente in ordine ai flussi informativi sulla programmazione dei lavori e tenuto conto di quanto già esposto in ordine alla valorizzazione giuridico-amministrativa ed economico-finanziaria del cronoprogramma degli interventi di spesa (cfr. supra § 3) – si evidenzia la necessità che la programmazione e gestione delle opere pubbliche e la programmazione e gestione finanziaria siano condotte in maniera sinergica. Anche in tal senso, la devoluzione di mutui o l’erogazione del residuo capitale per i quali l’ente già sostiene oneri finanziari, se di importo sufficiente, può consentire, di evitare una maggiore spesa derivante dalla contrazione di un nuovo mutuo. Pertanto, la Sezione raccomanda all’ente di fornire tempestivamente ogni aggiornamento circa l’avvenuta devoluzione, estinzione anticipata o somministrazione dei finanziamenti residui, in linea con le indicazioni contenute nell’atto di indirizzo del 24 gennaio 2019 del Ministero dell’Interno – Osservatorio sulla finanza e la contabilità degli enti locali (cfr. paragrafo 2), secondo le quali «una politica di “gestione attiva del debito” consente all’ente locale di modificare le proprie posizioni debitorie, in considerazione dell’andamento dei tassi d’interesse sul mercato o della propria situazione di bilancio: essa può, ad esempio, rendere opportuno, anche solo per ragioni di liquidità, una rimodulazione del profilo restitutorio del debito contratto. La riduzione degli oneri correlati al servizio del debito consente la liberazione di risorse utili a raggiungere in maniera più agevole l’equilibrio di parte corrente e l’eventuale autofinanziamento degli investimenti. Nel quadro delle possibili operazioni di ristrutturazione del debito vengono in rilievo la rinegoziazione e l’estinzione anticipata (totale o parziale) dei mutui e dei prestiti».”

11) Razionalizzazione periodica delle partecipazioni pubbliche. La corte rileva:

“Con nota istruttorio prot. Cdc n. 5285/2020 la Sezione ha riscontrato la mancata trasmissione, da parte del

Comune, della delibera consiliare recante la ricognizione ordinaria delle partecipazioni societarie possedute alla data del 31.12.2017, da effettuarsi entro il 31.12.2018, invitandolo ad inoltrare documentati chiarimenti al riguardo. (...) Il Collegio prende atto dell'adozione delle delibere di razionalizzazione delle partecipazioni, nel rispetto del termine previsto dall'art. 20, comma 3, TUSP, tuttavia, rammenta che la disposizione in parola prevede specificatamente l'obbligo di trasmissione della deliberazione, sia al MEF sia alla competente Sezione regionale di controllo della Corte dei conti. Si invita, pertanto, l'amministrazione ad attenersi in futuro all'obbligo di trasmissione sopra richiamato."

All'esito della discussione condotta, così come riepilogata in premessa ed integralmente posta in allegato al presente atto.

Con gli esiti della votazione per appello nominale proclamato dal Presidente di seduta e riportato in premessa

DELIBERA

- 1. Prendere atto** della deliberazione n. 88/2022/PRSP del 31.05.2022, depositata in data 01.06.2022 e acquisita al protocollo generale dell'ente con il n.15897 del 06.06.2022, con la quale la Sezione Regionale di Controllo per la Corte dei Conti per la Puglia ha emesso pronuncia, ai sensi dell'articolo 148bis del t.u. 267/00, in relazione agli esiti del controllo sui rendiconti di gestione per gli anni 2016-2017-2018.
- 2. Prendere atto** della deliberazione della giunta comunale n. 123/2022 (proposta n. 145/2022) con la quale sono stati espressi indirizzi e direttive Responsabili di Servizio dell'ente affinché, ciascuno per quanto di propria competenza, sotto il coordinamento del segretario generale ed il controllo del Collegio dei Revisori dei Conti, mettano in atto le azioni concrete atte ad affrontare le criticità segnalate ed avviare un percorso virtuoso di autocorrezione e di perseguimento di più elevati *standards* gestionali.
- 3. Dare atto** che la pronuncia 88/2022/PRSP è stata già pubblicata in data 07.06.2022 sul Portale Istituzionale dell'Ente, Sezione *Amministrazione Trasparente-Controlli e rilievi sull'amministrazione-Corte dei conti-Rilievi Corte dei conti*;
- 4. Dare atto** che analoga pubblicazione sarà disposta per il presente deliberato e per la citata deliberazione di G.C. n. 123/2022.
- 5. Trasmettere** il presente provvedimento, unitamente alla citata deliberazione di giunta comunale n.123/2022 alla Sezione Regionale di Controllo della Corte dei Conti per la Puglia.

Letto confermato e sottoscritto

Il Presidente del Consiglio

Avv. Maurizio PINCA



Il Vice Segretario Generale

Dott. Antonio Chiga

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs n. 82/2005 modificato ed integrato dal D.Lgs. n. 235/2010, del D.P.R. n.445/2000 e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico e' memorizzato digitalmente ed e' rintracciabile sul sito del Comune di Galatone.